SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1972

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 4
ALESSANDRINI 3
AMADEI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 2

La seduta ha inizio alle ore 9,35.

P A T R I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Alessandrini. Ne do lettura:

ALESSANDRINI. — *Al Ministro delle finanze.* — L'interrogante, richiamata all'attenzione del Governo l'acutizzarsi della crisi economica in atto, che minaccia di travolgere interi settori della produzione, specialmente per quanto riguarda la piccola e media industria, chiede di conoscere come si intenda applicare, senza ulteriore pregiudizio per la stabilità delle aziende, l'articolo 176 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, che autorizza l'iscrizione provvisoria dei redditi di ricchezza mobile delle imprese in base all'imponibile d'imposta precedente.

È appena il caso di mettere in evidenza che la gran parte delle aziende ha subìto negli ultimi esercizi una drastica riduzione degli affari e dei profitti ed è quindi un grave errore economico, prima ancora di una grande ingiustizia, prelevare imposte sui redditi non conseguiti, creando entrate fittizie per l'Erario.

L'interrogante chiede, pertanto, se il Ministro non ritenga suo dovere aggiornare e puntualizzare le istruzioni già a suo tempo impartite sulla scottante questione con la circolare 18 maggio 1960, n. 301520, evitando in tal modo l'introduzione di previsioni

inesatte nel bilancio dello Stato, l'accentuazione della crisi di tante aziende e l'esplodere di un contenzioso paralizzante.

(3 - 0027)

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sulle segnalate implicazioni a carico del quadro economico generale, occorre dire subito che la sensibilità del Governo per i problemi che il Paese ha di fronte, e che richiedono di essere avviati a soluzione senza ulteriori indugi mediante scelte adeguate e strumenti idonei, costituisce un fatto da considerare positivamente anche al di là di posizioni critiche ispirate a concezioni politiche diverse del fenomeno socio-economico e dei modi, tempi e tipi di intervento atti a correggere le sussistenti situazioni di difficoltà.

È certo un fatto innegabile lo sfavorevole andamento dell'economia nazionale da qualche tempo, ed è altresì convinzione generale che a risentire maggiormente del persistere del fenomeno congiunturale sono alcuni comparti produttivi, individuabili, più che in altri settori, in quelli della piccola e media industria.

Il Governo è consapevole di questa situazione e se ne è dato, anzi, responsabile carico, mettendosi subito al lavoro per sciogliere con criteri di gradualità, e compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio, i principali nodi che ostacolano una equilibrata ripresa in senso produttivistico e competitivo del nostro sistema economico.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispondendo recentemente a numerose interrogazioni sulle condizioni in cui versano molte aziende operanti in settori diversi, ha avuto occasione di preannunciare a nome del Governo un intervento globale per la ripresa di tutti i settori in crisi dell'economia del Paese.

Nell'attesa, peraltro, di interventi organici di più ampio respiro, il Governo ha provveduto ad adottare misure legislative di chiaro significato anticongiunturale, anche se di carattere limitato e parziale.

Il decreto-legge recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia di edilizia e quello concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali rappresentano certamente un indice sicuro della volontà dell'Esecutivo di marciare convintamente nella direzione intrapresa.

E nello stesso senso si muove anche il provvedimento di conversione del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, in materia di riforma tributaria. Non par dubbio infatti che il complesso delle agevolazioni recate dal provvedimento contenga elementi apprezzabili di incentivazione e di stimolo del sistema economico.

Tenendo fede agli impegni assunti, il Consiglio dei ministri ha poi approvato nella seduta del 24 luglio una serie di misure legislative, che sono ora all'esame del Parlamento, con le quali si mira a fronteggiare le conseguenze delle difficoltà economiche delineate innanzi nei confronti dell'intero apparato produttivo, anche sotto forma di facilitazioni in favore di quelle imprese che provvedano alla riorganizzazione, trasformazione e conversione delle aziende. In questo senso vanno certamente riguardate le provvidenze concesse con il disegno di legge varato dal Governo, di carattere fiscale e creditizio, già previste per il settore tessile.

E chiaro dunque che il Governo si serve anche della leva fiscale come strumento di politica economica atto a correggere anomalie e squilibri del sistema là dove però ritiene detto mezzo utile ed insieme opportuno; bisogna tuttavia guardarsi bene dal ricorso facile a tale strumento, che è viceversa da considerare eccezionale se si vuole evitare di andare incontro a rischi maggiori, con implicazioni di rilievo a carico del volume delle entrate erariali ed a tutto discapito del principio della giustizia distributiva.

Il suggerimento che emerge dalla interrogazione non è certo privo di interesse per i propositi che lo ispirano; esso, ciò nondimeno, non appare assecondabile nell'attuale momento, in cui il Governo ha già dimostrato la sua attenta considerazione nei confronti del vasto settore economico in esame, con provvedimenti agevolati già di-

sposti e con altri posti allo studio nel quadro di un organico programma di interventi.

Susciterebbe peraltro non poche perplessità l'idea di intervenire sul piano legislativo per modificare la disciplina di norme che sono ormai in via di sostituzione con disposizioni sostanzialmente nuove.

Sembra ad ogni modo che le prefigurazioni connesse all'applicazione dell'articolo 176 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette vadano realisticamente ricondotte ad un ambito di giudizio ben più modesto.

L'Amministrazione d'altra parte, con le istruzioni del 1960, richiamate nella interrogazione, ha già introdotto una possibilità di temperamento del principio fissato dalla norma trasferendo alle sedi di accertamento la valutazione e la congruità di determinati fatti, che siano tali da giustificare il contenimento della iscrizione provvisoria entro limiti inferiori a quelli previsti dall'articolo 176 in questione.

Un'ulteriore concessione, e per di più nei termini delineati dalla interrogazione, non potrebbe essere validamente attuata nella sede amministrativa senza incorrere nella violazione della disposizione di legge sopracitata. Sul piano legislativo, inoltre, sono state illustrate le ragioni che sconsigliano una iniziativa in tal senso, e ciò, infine, senza tener conto che un provvedimento del genere dilaterebbe i suoi effetti verso settori assai meno interessati dal fenomeno della congiuntura, vanificando per tal via i risultati che l'intervento mirava a conseguire.

A L E S S A N D R I N I . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la sua risposta che, peraltro, pur essendo ampia e dettagliata, ha preso in considerazione soltanto nell'ultima parte i quesiti, e non tutti, da me proposti.

Anche per la mia collocazione politica, non ho avuto e non ho alcuna intenzione di negare le benemerenze che il Governo ha già acquisito pur nei pochi giorni trascorsi dal suo insediamento, dimostrando di preoccuparsi con la massima sollecitudine della crisi economica in atto nel Paese; ho ritenuto tuttavia necessario porre un quesito specifico su un problema molto serio.

L'articolo 175 e soprattutto l'articolo 176 del testo unico sulle imposte dirette prescrivono — mi valgo di un esempio — per l'anno 1972 l'iscrizione a ruolo provvisoria delle imposte sulla base dei redditi iscritti nei ruoli negli esercizi 1970 e 1971 e, per le società di capitali, sulla base dei redditi iscritti nel 1971. Ora avviene che, se negli anni in questione un'impresa individuale o una società ha diminuito la propria attività o è venuta a trovarsi in stato di dissesto, deve subire l'onere della iscrizione a ruolo, seppur provvisoria, delle imposte relative ad un periodo nel quale la sua attività produttiva era notevole.

Sono il primo, onorevole Sottosegretario, a riconoscere che le norme di legge possono essere modificate solo con una nuova legge; esiste però una circolare del 1960, come ho già detto nella mia interrogazione, che prevede, in casi particolari, la possibilità di deroga al dettato dell'articolo 176. Infatti, nell'ipotesi di cessazione di attività da parte di un'azienda, la imposizione tributaria viene interrotta (e questo è un caso previsto dagli articoli 30 e 144 del testo unico); la circolare però, oltre a questa ipotesi espressamente prevista dalla legge, prospetta delle possibili eccezioni, precisando che, se nei periodi d'imposta presi in considerazione come base di iscrizione provvisoria vi sono stati accertamenti straordinari, o per imposte non prelevate negli anni precedenti o per entrate eccezionali, o infine per situazioni particolari, gli uffici, sotto la sorveglianza diretta dell'Ispettorato, con una procedura di estremo rigore, possono ridurre l'iscrizione a ruolo delle imposte per l'esercizio in corso a cui ho voluto riferirmi. Dunque, la circolare ammette che in caso di « emergenza », sia pure con i controlli più rigidi, si può fare luogo ad una riduzione o correzione dell'iscrizione a ruolo provvisoria.

Per maggiore chiarezza leggo lo stralcio della circolare in questione riguardante la materia: « In analogia a quanto già ammesso in passato, si consente che, previa esplicita e motivata autorizzazione del capo dell'uffi-

cio, l'iscrizione possa essere contenuta entro limiti inferiori a quelli previsti dall'articolo 176, allorquando risulti che a formare l'imponibile da prendere a base per l'iscrizione provvisoria abbiano concorso componenti di carattere eccezionale, come nel caso di plusvalenze patrimoniali o di redditi sfuggiti a precedenti tassazioni, ovvero che nel periodo di imposte cui è riferita l'iscrizione provvisoria siano intervenute situazioni le quali facciano ritenere con sicuro fondamento che è sopravvenuta una sensibile riduzione del reddito imponibile ».

Nella circolare sono, dunque, contemplati tre casi tra i quali rientra anche quello di un'azienda che si trova in uno stato di difficoltà e che non consegue più i redditi realizzati negli esercizi precedenti. Con la mia interrogazione ho voluto rivolgere al Ministro delle finanze la pressante richiesta di un gran numero di operatori economici, affinchè sia tenuta presente con maggiore attenzione e cura, per non dare il colpo finale alle aziende che si trovano in una situazione difficile e non dispongono di una liquidità sufficiente per fronteggiare gravami di imposte non dovute, constatato il mancato conseguimento di redditi pari a quelli degli esercizi presi come base della tassazione.

A me sembra di aver rilevato, tra i moltissimi e apprezzabili concetti espressi dall'onorevole Sottosegretario, talune assicurazioni in questo senso. Non ho creduto opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge sulla materia per evitare, in clima di riforma tributaria, una inutile discussione proprio alla vigilia dell'applicazione del nuovo sistema e quando, praticamente, la situazione di crisi economica potrebbe essere stata superata. Raccomando, tuttavia, ancora una volta e vivamente, che si dia disposizione di tener conto delle situazioni di crisi emergenti da una realtà, non voluta da nessuno, ma esistente di fatto. Non vorrei che fosse proprio il Governo, benemerito per aver varato diversi provvedimenti a favore della ripresa economica, ad aggravare, con una tassazione fiscale irrazionale ed ingiusta, le situazioni di pesantezza delle singole imprese. La ringrazio, onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento di interrogazioni è esaurito.

La seduta termina alle ore 9,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT BRUNO ZAMBIANCHI